

SOCIETA' COOPERATIVA FILARMONICA DRAMMATICA a r.l.

(Dopo le modifiche approvate il 19/03/2005)

SCOPI SEDE DURATA

Art. 1)- E' Costituita una Società Cooperativa denominata "Società Cooperativa Filarmonica Drammatica a r.l.", che è la continuazione sia dell'antica Società Filarmonica Drammatica di Ambra sorta nel 1870 e sia dell'antica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Previdenza di Ambra esistente dall'anno 1901.

Art. 2)- Lo scopo della Società è il culto della musica e dell'arte drammatica per il decoro ed ornamento del paese e per l'elevazione intellettuale e culturale dei soci nonché la mutua assistenza e opere di beneficenza che mirino al miglioramento delle condizioni sociali dei soci.

La società potrà gestire nei propri locali un circolo ricreativo, una sala cinematografica, una biblioteca circostante e altre attività di intrattenimento e spettacolo da destinarsi prevalentemente in favore dei soci.

Art. 3)- La sede della società è in Comune di Bucine (Ar) frazione di Ambra.

Art. 4)- La Società è apolitica. Nei locali non dovranno esser tenute discussioni o manifestazioni politiche. Tuttavia i locali potranno essere concessi, dietro corrispettivo, per manifestazioni di qualsiasi genere.

Art. 5)- La durata viene stabilita, fino al trentuno Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

CAPITALE

Art. 6)- Il capitale è illimitato ed è rappresentato da quote del valore, nominale di Euro 25,82.

Art. 7)- Le quote sono nominative e possono essere trasferite per atto tra vivi, e per mortis causa. In quest'ultimo caso gli eredi del defunto socio dovranno comunicare al Consiglio d'Amministrazione chi di essi viene delegato per tutti i rapporti nei confronti della Società.

Art. 8)- Le quote sottoscritte dovranno essere interamente versate nelle casse sociali, entro quindici giorni dalla sottoscrizione.

Art. 9)- E' ammesso il recesso del socio, quando per motivi di lavoro o per qualsiasi altro motivo, trasferisca la propria residenza fuori del Comune di Bucine.

SOCI

Art. 10)- Per acquistare la qualifica di socio è necessaria la sottoscrizione ed il versamento di almeno una quota. E' facoltà inoltre del Consiglio d'amministrazione di imporre una modesta tassa annua per il funzionamento del circolo e della biblioteca.

Art. 11)- La sottoscrizione di una quota importa accettazione incondizionata del presente statuto e dei regolamenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12)- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, la cui maggioranza e' scelta tra i soci cooperatori e composto da un minimo di sette ad un massimo di diciannove membri, a giudizio dell'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio. Il Consiglio, nel suo seno, elegge il Presidente, il Cassiere e il Segretario.

Art. 13)- La durata in carica degli amministratori è di tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili e non soggetti a cauzione.

Art. 14)- Il Consiglio d' Amministrazione decade venendo a cessare per dimissioni o per altre cause la metà dei suoi membri e l'Assemblea in questo caso dovrà essere convocata per l'elezione dei nuovi Amministratori.

Art. 15)- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge ed il presente statuto e l'atto

costitutivo riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci; potrà in particolare consentire iscrizioni, radiazioni e restrinzioni ipotecarie con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni personale responsabilità senza obbligo nel caso di radiazione o restrizione ipotecaria di dover dimostrare l'avvenuto pagamento del credito garantito, acquistare e vendere beni immobili e stipulare i relativi atti notarili.

Fra i poteri del Consiglio vi è quello di accogliere o meno le richieste di ammissione di nuovi Soci.

Art. 16)- Il Consiglio è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a delegare al Presidente o ad un Consigliere le proprie attribuzioni, escluse quelle nelle quali non sia consentita la delega per legge.

Art. 17)- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. La Convocazione dovrà farsi presso la sede della Società o anche in altro luogo da indicarsi nell'avviso a mezzo lettera diretta a ciascun consigliere.

Art. 18)- Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni quando siano prese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 19)- Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive si intendono decaduti.

Art. 20)- Gli Amministratori non possono assumere la qualità di Consigliere in altre società concorrenti salvo l'autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio e rispondere per danni.

Art. 21)- Per quanto si riferisce alla responsabilità degli Amministratori, verso la società e ad eventuale azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori, valgono le norme contenute negli artt. 2392 e seguenti del Codice Civile.

Art. 22)- Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare nel caso di necessità, direttori tecnici, amministrativi, provveditori e magazzinieri. Quest'ultimi sono responsabili del buon mantenimento dei mobili, delle merci e di qualsiasi altro oggetto mobiliare di proprietà sociale.

Art. 23)- Le cariche su indicate sono compatibili con quelle di Presidente e di Consigliere di Amministrazione.

Art. 24)- La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento al Vice Presidente. Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento di qualsiasi specie ed anche in forma cambiaria e tutti quegli atti che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, la firma sociale spetta congiuntamente al Presidente e a due Consiglieri appositamente designati dal Consiglio.

Art.25)- Al Consiglio di Amministrazione, sono devoluti inoltre tutti gli atti e mansioni contemplate dalla legge e nel presente statuto.

SINDACI

Art. 26)- Il Collegio Sindacale verrà nominato quando ricorreranno gli obblighi di legge o quando lo riterrà opportuno l'assemblea dei soci, questo sarà composto da 3 o 5 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

Art. 27)- Il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente se nominati dovranno essere eletti dall'Assemblea ogni triennio. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 28)- Per i doveri dei Sindaci valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali in vigore.

ASSEMBLEE

Art. 29)- L'avviso di convocazione delle Assemblee con l'elenco generale degli affari da trattare e con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione deve essere recapitato a

mano, o per mezzo di servizio postale almeno otto giorni prima, al domicilio del socio risultante dal Libro dei Soci.

Art. 30)- Con la presenza della totalità del Capitale sociale e di tutto il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci effettivi se nominati, potranno ottenersi assemblee in qualunque momento e luogo senza il preventivo avviso di convocazione.

Art. 31)- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano i medesimi anche se assenti o dissenzienti.

Art. 32)- I singoli Soci possono farsi rappresentare anche da un altro Socio con delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 Soci.

Art. 33)- Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute, e sia regolarmente iscritto nel libro dei Soci ai sensi dell'art. 2538 del codice civile da almeno 3 mesi.

Art. 34)- Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano validamente con le maggioranze contemplate dalla Legge sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 35)- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che l'Assemblea non creda opportuno designare a tale funzione persona diversa da scegliersi tra i soci presenti. Spetta al Presidente della assemblea constatarne la legale costituzione.

Art. 36)- Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio per la redazione del verbale, che deve essere firmato da chi Presiede e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali dell'Assemblea firmati dal Presidente e dal Segretario costituiscono copie autentiche. I verbali di Assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio che esplicherà le mansioni di Segretario.

Art. 37)- Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime sono convocate

ogni anno ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, le seconde ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione, nonché quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino il quinto del Capitale Sociale. Le Assemblee ordinarie approvano il Bilancio, nominano gli Amministratori ed il Collegio dei Sindaci, deliberano, su proposta del consiglio di amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nell'anno, al cui volume la misura dei ristorni è proporzionata. La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione dei ristorni, i dati relativi all'attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dell'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota. Inoltre deliberano sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

BILANCIO E UTILI

Art. 38)- L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo bilancio si chiuderà al 31 Dicembre 1952.

Art. 39)- Il bilancio annuale da approvarsi dall'Assemblea deve contenere le voci attive e passive secondo le disposizioni di legge e deve essere compilato con criteri di accuratezza e prudenza tenendo conto dei congrui ammortamenti e deperimenti. Sono contenuti nella nota integrativa al bilancio gli elementi ed i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 40)- Il bilancio annuale deve essere portato alla approvazione nei termini di Statuto e di

Legge.

Art. 41)- Gli utili netti d'esercizio saranno così ripartiti:

- 1) Il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale.
- 2) Il tre per cento (3%) dell'utile al netto della riserva come dal precedente punto, verrà devoluto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/92 per fini mutualistici.
- 3) I rimanenti verranno destinati:
 - a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria,
 - b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59,
 - c) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quello stabilito dal successivo art. 42.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 42)- E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 43)- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 44)- Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Art. 45)- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 46)- Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47)- La Società potrà venire sciolta per il decorso del termine per deliberazione dell'assemblea e per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 48)- Nel caso che l'Assemblea decida la Liquidazione della Società nominerà uno o più Liquidatori che potranno essere scelti anche fra gli Amministratori, fissandone i poteri e la retribuzione e determinando le modalità della Liquidazione.

Art. 49)- La nomina dei Liquidatori verrà fatta con il Voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 dei votanti.

Art. 50)- L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale versato ed i dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai fini di pubblica utilità a norma di legge n. 59 del 31/01/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51)- Appositi regolamenti interni da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione in unione al Collegio dei Sindaci, fisseranno le modalità e la procedura per l'applicazione del presente statuto, per l'ordinamento e il funzionamento delle attività sociali, per il trattamento del personale.

Art. 52)- Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si richiamano integralmente le norme del vigente Codice civile e delle Leggi speciali in materia.